

Sent. n. 22/2026 pubbl. il 24/03/2026

Cron. n. : 730/2026

Rep. n. 22/2026 del 24/03/2026

Sent. n. 22/2026 pubbl. il 24/03/2026

N. R.G. 14-1/2026 PU

N. 14/2026 LIQUID. GIUD. CEEI



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROVIGO  
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Paola DI FRANCESCO - Presidente  
Dott. Rosario FEDERICO - Giudice rel.  
Dott.ssa Pia TODISCO - Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 14-1/2026 PU da:

**ELLE EMME SERVICE SRL** (CF e PIVA 08506140154)

- Rappresentata e difesa dall'avv. Luca Borsani

- ricorrente

*nei confronti di*

**LI.MA. ITALIA SRL**, con sede in Este (Pd), via Rovigo 43 (CF 04394390282)

- resistente

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 9.2.2026 ELLE EMME SERVICE SRL ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di LI.MA. ITALIA SRL (CF 04394390282), con sede in Este (Pd), via Rovigo 43, esercente tra l'altro l'attività di "commercio all'ingrosso di film plastico per la plastificazione di carta e cartone", deducendo il mancato pagamento di euro € 16.913,98, derivante da prestazioni di natura contabile e fiscale, somma portata dal decreto ingiuntivo n. 1198/2025 emesso il 10/07/2025 (RG n. 2136/2025), il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, non opposto.

All'udienza del 18.3.2026 il Giudice ha dato atto del perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza nei confronti della società resistente; la ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

\*\*\*

Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo.



Sent. n. 22/2026 pubbl. il 24/03/2026

Cron. n. : 730/2026

Rep. n. 22/2026 del 24/03/2026

Sent. n. 22/2026 pubbl. il 24/03/2026

La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo non opposto per euro 17.000 circa; informativa INPS, da cui risultano debiti contributivi già affidati alla riscossione pari ad euro 30.244,00, ed informativa dell'Agenzia delle Entrate da cui risultano debiti per circa 310.000,00 euro) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, ult. co., CCII).

Dall'esame dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese, relativo all'esercizio 2023, deve escludersi l'esenzione della debitrice dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCII. Risulta, infatti, un attivo patrimoniale pari ad € 568.783, debiti pari ad € 711.084 e ricavi lordi pari ad € 388.908.

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCII, consistente in inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che la società debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: **a)** pendenza di una procedura esecutiva mobiliare per € 184.000,00 di fronte al Tribunale di Rovigo; **b)** esito negativo del pignoramento tentato dal ricorrente prima di presentare istanza di liquidazione giudiziale; **c)** elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (per circa 310.000,00 euro) e nei confronti di INPS (per 30.244,00 euro); **d)** mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2024 presso il Registro delle imprese.

Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società intimata.

La Curatela va affidata alla Dott.ssa Daria Sattin, scelta secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, quale professionista dotata della necessaria esperienza e professionalità ed iscritta all'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII.

Visti gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII

**P.Q.M.**

**Dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale di **LI.MA. ITALIA SRL**, con sede in Este (Pd), via Rovigo 43 (CF 04394390282)

**nomina**

Giudice Delegato Rosario Federico

**Nomina**

Curatrice la Dott.ssa Daria Sattin, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;



Sent. n. 22/2026 pubbl. il 24/03/2026

Cron. n. : 730/2026

Rep. n. 22/2026 del 24/03/2026

Sent. n. 22/2026 pubbl. il 24/03/2026

**Avverte**

la Curatrice che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

**Ordina**

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;

**Ordina**

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;

**Stabilisce**

la data del **15/07/2026** ad ore **10:15** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

**Assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;

**autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;



Sent. n. 22/2026 pubbl. il 24/03/2026

Cron. n. : 730/2026

Rep. n. 22/2026 del 24/03/2026

Sent. n. 22/2026 pubbl. il 24/03/2026

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico

**Ordina**

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

**Dispone**

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

*Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio in data 18 marzo 2026*

Il Giudice Rel.

*Rosario Federico*

Il Presidente

*Paola Di Francesco*

